



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma che in data 23/10/2012 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, secondo la sua prospettazione estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo calcolato al 31/07/2014.

La parte ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di volere accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso della somma di € 453,15 per la quota di commissioni e spese istruttorie non maturate così determinata:

- Commissioni rete distributiva *pro* *quota*:
€ 524,16 (totale) / 48 (totale rate) x 28 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 305,76 - già rimborsate in Conteggio estintivo: € 115,11 = € 190,65
- Spese di istruttoria *pro* *quota*:
€ 450,00 (totale) / 48 (totale rate) x 28 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 262,50

Il cliente chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione del finanziamento a quello del rimborso.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependo quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'avvenuto rimborso della quota parte delle commissioni di rete distributiva, pari a € 115,11, secondo quanto previsto dal Piano annuale di rimborso degli interessi e commissioni sottoscritto dal cliente;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria;
- le spese legali non sono dovute.

In sede di repliche, il cliente precisa di non avere osservazioni ulteriori.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi."*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per



quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente con 20 rate scadute su 48 complessive.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

Il cliente chiede il rimborso *pro-quota*:

- della commissione rete distributiva;
- delle spese di istruttoria.

Il contratto prevede la rimborsabilità delle commissioni secondo un “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” sottoscritto dal cliente.

Tale piano prevede il rimborso della commissione rete distributiva nella misura massima del 60%.

I Collegi hanno affermato la legittimità di analogha previsione contrattuale, evidenziando la riferibilità della quota rimborsabile del 60% ad attività recurring: *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/16 del 11/11/16).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente richiede, inoltre, il rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria. Le attività descritte nella relativa clausola sono tutte da considerarsi prodromiche alla conclusione del contratto e, pertanto, hanno natura *up front*.

In sede di estinzione l'intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 115,11.

Applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.023,41	Tasso di interesse annuale	11,21%
Durata del prestito in anni	4	Importo rata	312,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/12/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,60%

rate pagate	20	rate residue	28	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile per contratto				314,49	Contrattuale		115,11	115,11	0,00
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile				209,67	Upfront	36,60%	76,74	0,00	76,74
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	36,60%	164,70		164,70
Totale				450,00					241,44

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo suindicato, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/13, secondo cui "Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 241,44, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA